

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2008, n. 858

**L.R. 8/99: artt. 7, 7 bis e 9 - modalità per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di studio professionale medico ed odontoiatrico e della D.I.A. Autocertificazione del mantenimento dei requisiti degli studi soggetti ad autorizzazione.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata con la legge regionale 12 novembre 2007, n. 56:

- all'art. 4 stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione è attribuito al Sindaco del Comune ove lo studio ha sede;

- all'art. 5, comma 2, prevede che siano soggetti ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie nonché gli studi attrezzati per erogare procedure di diagnostica strumentale non complementare, con refertazione per terzi individuati dal regolamento attuativo della legge stessa;

- all'art. 5, comma 2 bis prevede che siano soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi individuati dal suddetto regolamento che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per il paziente;

- all'art. 6 individua quanto forma oggetto dell'autorizzazione e della dichiarazione di inizio attività;

- agli artt. 7 e 7 bis stabilisce che la Giunta regionale indichi:

- gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda di autorizzazione, negli atti comunali e nella dichiarazione di inizio attività per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, dello studio e delle attività svolte;

- la documentazione che deve essere allegata alla domanda di autorizzazione e alla dichiarazione di inizio attività con riferimento a ciascuna delle fattispecie, previste dall'articolo 6, comma 2;

- all'art. 9, comma 4, prevede che la verifica del mantenimento dei requisiti, da parte degli studi professionali autorizzati, venga effettuata con periodicità triennale, mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Visto il regolamento 8 ottobre 2008, n. 52 di attuazione della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 in materia di studi medici ed odontoiatrici con il quale:

- sono stati individuati come soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino

un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 del regolamento stesso;

- sono stati individuati come soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi medici ed odontoiatrici che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell'Allegato A del regolamento stesso e gli studi medici ove l'esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi;

- sono stati approvati i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici e le prescrizioni per l'apertura e l'esercizio di tali studi;

Ritenuto di dover approvare le modalità per la richiesta dell'autorizzazione e per la D.I.A. come da Allegato 1 al presente atto;

Considerato opportuno prevedere, fra i documenti da allegare alla domanda di autorizzazione, liste di autovalutazione che consentano ai professionisti richiedenti di valutare e descrivere il proprio studio rispetto alle prescrizioni e ai requisiti previsti;

Ritenuto a tal fine di dover dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di approvare le liste di autovalutazione per gli studi soggetti ad autorizzazione;

Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che:

- la documentazione di cui all'Allegato 1 può essere integrata da ulteriore documentazione richiesta da parte del Comune per motivate esigenze istruttorie;

- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione non è esaustiva. La documentazione ulteriore, a cui viene fatto riferimento nelle liste di verifica per dimostrare il possesso di alcuni requisiti o prescrizioni, dovrà essere predisposta e resa disponibile al momento dell'effettuazione della visita di verifica;

Ritenuto di dover approvare le modalità ed i termini per il rilascio dell'autorizzazione agli studi professionali medici ed odontoiatrici;

Richiamata la propria deliberazione n. 849 dell'1 agosto 2000 avente ad oggetto "L.R. 8/99 - Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di strutture sanitarie private";

Valutato, quanto alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studi professionali medici ed odontoiatrici, di confermare quanto disposto con la citata DGR 849/00, in quanto applicabile, precisando a tal fine che:

- in caso di studio singolo, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i dati anagrafici del professionista

titolare dello studio, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina di riferimento delle prestazioni erogate;

- in caso di studi professionali associati, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i nominativi e i dati anagrafici di ciascuno dei professionisti associati oppure il nominativo e i dati anagrafici del legale rappresentante, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina di riferimento delle prestazioni erogate;

Considerato, ai fini della individuazione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studi professionali medici ed odontoiatrici, che la L.R. 8/99 prevede all'art. 5, comma 1, che il Sindaco rilasci l'autorizzazione alle strutture sanitarie private entro sei mesi dalla richiesta;

Valutato di confermare i medesimi termini per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studi professionali medici ed odontoiatrici, disponendo che il termine di sei mesi, di cui alla L.R. 8/99, art. 5, comma 1, si applichi al rilascio dell'autorizzazione;

Richiamata la propria deliberazione 1 marzo 2000, n. 243 "Attuazione L.R. 8/1999 -direttive alle Aziende UU.SS.LL. inerenti l'attività di verifica dei Dipartimenti di Prevenzione", con la quale nell'Allegato 1 sono state approvate indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica;

Valutato che le indicazioni operative contenute nel citato Allegato 1 approvato con DGR 243/2000 possano trovare applicazione anche con riferimento all'attività finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione;

Ritenuto pertanto di confermare le indicazioni operative contenute nell'Allegato 1 approvato con la citata DGR 243/2000, anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali medici ed odontoiatrici soggetti ad autorizzazione;

Ritenuto inoltre, ad integrazione delle indicazioni operative suddette, di dover dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di approvare gli specifici indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell'effettuazione della verifica ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 1041 del 18 ottobre 2004 "L.R. 8/99, art. 9, comma 4. Indicazioni per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di attività sanitarie, nelle strutture autorizzate" nella quale veniva rinviata a successivo atto l'approvazione delle indicazioni per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli studi professionali autorizzati;

Ritenuto, pertanto, di dover fornire le indicazioni necessarie al fine della verifica, mediante autocertificazione, del mantenimento dei requisiti da parte degli studi professionali autorizzati, contenute nell'Allegato 2 al presente atto;

Richiamato il protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI Toscana e Federsanità firmato in data 22.10.1999, relativo alla definizione del percorso operativo per il rilascio di autorizzazioni sanitarie, che, al punto 1, impegna la Regione Toscana ad elaborare una modulistica (fac-simile) di domande per tipologia di autorizzazione, da mettere a disposizione dei Comuni per l'esercizio delle competenze loro attribuite con L.R. 8/99;

Ritenuto a tal fine di dover dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di fornire fac-simile per la richiesta di autorizzazione, per la D.I.A. nonché per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti, da mettere a disposizione dei Comuni;

Atteso che le determinazioni di cui al presente atto sono a supporto dell'attuazione del regolamento 8 ottobre 2008, n. 52 e che il suddetto regolamento è stato sottoposto a concertazione istituzionale in data 7 luglio 2008 e a concertazione generale in data 9 luglio 2008 con esiti positivi;

Vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 23;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della D.I.A. nonché la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, che prevede fra l'altro liste di autovalutazione rispetto alle prescrizioni e ai requisiti richiesti, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di approvare le liste per l'autovalutazione quali strumenti di valutazione e descrizione dello studio rispetto alle prescrizioni e ai requisiti previsti;

3. di stabilire che:

- la documentazione di cui all'Allegato 1 può essere integrata da ulteriore documentazione richiesta da parte del Comune per motivate esigenze istruttorie;

- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione non è esaustiva. La documentazione ulteriore, a cui viene fatto riferimento nelle liste di veri ca per dimostrare il possesso di alcuni requisiti o l'osservanza di prescrizioni, dovrà essere predisposta e resa disponibile al momento dell'effettuazione della visita di veri ca;

4. di determinare le modalità per il rilascio dell'autorizzazione agli studi professionali medici ed odontoiatrici, confermando quanto disposto con propria deliberazione dell'1 agosto 2000, n. 849, applicabile con le precisazioni di cui al seguente punto 5;

5. di precisare, ai ni dell'applicabilità di quanto disposto con la citata DGR 849/2000, che:

- in caso di studio singolo, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i dati anagra ci del professionista titolare dello studio, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina di riferimento delle prestazioni erogate;

- in caso di studi professionali associati, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i nominativi e i dati anagra ci di ciascuno dei professionisti associati oppure il nominativo e i dati anagra ci del legale rappresentante, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina di riferimento delle prestazioni erogate;

6. di stabilire che il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di studi professionali medici ed odontoiatrici debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta;

7. di stabilire che le indicazioni operative inerenti l'attività di veri ca dei Dipartimenti della Prevenzione, approvate con propria deliberazione dell'1 marzo 2000, n. 243, trovino applicazione anche ai ni delle veri che del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali soggetti ad autorizzazione, limitatamente a quanto contenuto nell'Allegato 1 alla DGR citata;

8. di dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di approvare, ad integrazione delle indicazioni operative inerenti l'attività di veri ca dei Dipartimenti di Prevenzione, gli speci ci indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell'effettuazione della veri ca stessa;

9. di approvare le indicazioni per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività sanitaria, di cui alla L.R. 8/99, art. 9, comma 4, contenute nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di dare incarico alla Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà di fornire fac-simile per la richiesta di autorizzazione, per la D.I.A. nonché per l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti, da mettere a disposizione dei Comuni.

Il presente atto, unitamente agli Allegati 1 e 2, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI

**ALLEGATO 1****STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E D.I.A.****A) AUTORIZZAZIONE**

Il professionista interessato presenta la domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune nel quale intende aprire il proprio studio professionale.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal professionista richiedente; nel caso di studio associato, la domanda deve essere sottoscritta da ciascuno dei professionisti associati o, se presente, dal legale rappresentante dello studio associato.

La domanda deve indicare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del/dei professionista/i;
- b) la descrizione dell'oggetto della domanda e l'elenco dei documenti allegati, distinti per ciascun tipo di autorizzazione, secondo i successivi punti da 1. a 4;
- c) l'ubicazione dello studio.

La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione non è esaustiva della documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o l'osservanza delle prescrizioni (nell'accezione chiarita con la nota agli allegati B e C al regolamento). La documentazione ulteriore, a cui viene fatto riferimento nelle liste di autovalutazione per dimostrare il possesso di alcuni requisiti o l'osservanza di alcune prescrizioni, dovrà essere predisposta e resa disponibile al momento dell'effettuazione della visita di verifica.

**1. Apertura ed esercizio****1.1. Descrizione dell'oggetto della domanda**

Devono essere indicate:

- l'attività, individuata fra quelle che il regolamento ha disposto siano soggette ad autorizzazione;
- per gli studi medici, la disciplina di riferimento delle prestazioni erogate.

**1.2. Documentazione da allegare (vedi specifiche punto 5)**

- *Nel caso di studio associato* atto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le generalità dei professionisti che costituiscono lo studio associato, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- documento o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli estremi di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutti i medici o odontoiatri operanti nello studio, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;
- planimetria generale;
- planimetria dei locali in scala 1:100;
- documento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante la disponibilità dei locali ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- inventario delle attrezzature sanitarie;
- elenco del personale sanitario operante nello studio;
- liste di autovalutazione.

## **2. Ampliamento, riduzione e trasformazione dell'attività già autorizzata**

### **2.1. Descrizione dell'oggetto della domanda**

Deve contenere:

- descrizione delle variazioni previste (ampliamento, riduzione, trasformazione);
- specificazione delle eventuali variazioni di tipo tecnologico e del personale che si rendono necessarie in relazione alla variazione di attività.

### **2.2. Documentazione da allegare** (vedi specifiche punto 5)

- relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;
- liste di autovalutazione relative agli aspetti interessati dalle variazioni ;  
*nel caso di variazioni nell'attrezzatura:*
  - inventario delle attrezzature sanitarie, evidenziando le variazioni connesse all'intervento di ampliamento e/o riduzione e/o trasformazione;*nel caso di variazioni del personale :*
  - elenco del personale sanitario, evidenziando le variazioni connesse all'intervento di ampliamento e/o riduzione e/o trasformazione.

## **3. Ampliamento, riduzione e trasformazioni interne dei locali**

### **3.1. Descrizione dell'oggetto della domanda**

Deve contenere la specificazione delle eventuali variazioni di tipo tecnologico e del personale che si rendono necessarie in relazione alla variazione dei locali.

### **3.2. Documentazione da allegare** (vedi specifiche punto 5)

- planimetria dei locali in scala 1:100 idonea ad identificare le variazioni connesse all'intervento di ampliamento, riduzione o trasformazioni interne dei locali;
- liste di autovalutazione relative agli aspetti interessati dalle variazioni ;  
*nel caso di variazioni nell'attrezzatura:*
  - inventario delle attrezzature sanitarie, evidenziando le variazioni connesse all'intervento di ampliamento o riduzione o trasformazioni interne dei locali;*nel caso di variazioni del personale :*
  - elenco del personale sanitario, evidenziando le variazioni connesse all'intervento di ampliamento o riduzione o trasformazioni interne dei locali.

## **4. Trasferimento in altra sede**

### **4.1. Descrizione dell'oggetto della domanda**

Deve contenere:

- indirizzo della nuova sede;
- specificazione delle eventuali variazioni di tipo tecnologico e del personale che si rendono necessarie in relazione alla variazione di sede.

### **4.2. Documentazione da allegare** (vedi specifiche punto 5)

- planimetria generale;
- planimetria dei locali in scala 1:100;

- documento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante la disponibilità dei locali ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- liste di autovalutazione relative agli aspetti interessati dalle variazioni;  
*nel caso di variazioni nell'attrezzatura :*
- inventario delle attrezzature sanitarie, evidenziando le variazioni connesse al trasferimento;  
*nel caso di variazioni del personale:*
- elenco del personale sanitario, evidenziando le variazioni connesse al trasferimento.

## 5. Specifiche dei documenti

**Relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività :** firmata dal professionista richiedente, deve descrivere le prestazioni che si intendono erogare nello studio. È riferimento essenziale per l'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione, e quindi per la verifica della loro congruità; in particolare, è riferimento essenziale per l'individuazione di eventuali requisiti o prescrizioni non pertinenti.

**Planimetria dei locali:** in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal professionista richiedente; deve essere idonea ad identificare: l'articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione d'uso, i percorsi interni ed esterni e gli accessi allo studio, la superficie in metri quadri ed i rapporti aeroilluminanti per singoli locali, la collocazione degli eventuali macchinari e apparecchiature.

**Inventario delle attrezzature sanitarie:** comprende gli apparecchi e gli strumenti sanitari, previsti per lo svolgimento dell'attività, inventariabili come beni mobili secondo le disposizioni regionali; rimangono quindi esclusi i beni mobili di valore non superiore al tetto vigente ( ad oggi euro 516 ).

**Elenco del personale sanitario:** deve esplicitare le generalità, la qualifica professionale e le mansioni svolte, i titoli di studio, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di ciascun professionista sanitario operante nello studio. Nel caso di studio odontoiatrico, comprenderà anche l'eventuale assistente dentista.

**Liste di autovalutazione:** sono costituite da serie articolate di domande, corrispondenti ai requisiti che il singolo studio deve possedere e alle prescrizioni che il singolo studio deve osservare. Forniscono al richiedente l'opportunità di valutare e descrivere il proprio studio rispetto alle prescrizioni e ai requisiti previsti.

**B) D.I.A.**

Il professionista interessato, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 8/99, invia la dichiarazione di inizio dell'attività (D.I.A.) al Sindaco del Comune nel quale intende aprire il proprio studio professionale, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

La D.I.A. deve essere sottoscritta dal professionista; nel caso di studio associato, la dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascuno dei professionisti associati o, se presente, dal legale rappresentante dello studio associato.

**Con la D.I.A. il professionista si assume la responsabilità della veridicità del contenuto della dichiarazione pena la decadenza dai benefici e l'applicazione delle norme del codice penale previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. E' quindi onere del professionista dimostrare la suddetta veridicità laddove richiesto anche attraverso formale documentazione (ad esempio, in caso di vigilanza, produrre formale planimetria con le caratteristiche specificate al paragrafo A del presente allegato).**

La D.I.A. deve indicare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del/dei professionista/i;
- b) se trattasi di studio medico o odontoiatrico;
- c) l'ubicazione dello studio;
- d) l'uso esclusivo o non esclusivo dei locali e attrezzature;
- e) l'oggetto della dichiarazione distinto per ciascuna fattispecie prevista da l'art. 6, comma 2 della L.R. 8/99;
- f) l'eventuale erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale non invasiva finalizzata alla refertazione per terzi;
- g) l'indirizzo della nuova sede. in caso di trasferimento dello studio;
- h) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal regolamento regionale.

Alla D.I.A. devono essere allegati (per i punti 2, 3 e 4 con le modalità previste dagli artt. 18, 19 e 19-bis del DPR 445/2000):

- 1) l'elenco delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività erogate;
- 2) nel caso di studio associato, atto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le generalità dei professionisti che costituiscono lo studio associato;
- 3) documento o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli estremi di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutti i medici o odontoiatri operanti nello studio;
- 4) documento o dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli conseguiti dall'eventuale personale sanitario operante.

**ALLEGATO 2****Indicazioni per la verifica del mantenimento dei requisiti per l'esercizio di attività sanitaria****Studi professionali medici e odontoiatrici autorizzati**

Il professionista titolare dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di studio professionale invia l'autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

**1. Termini per l'invio dell'autocertificazione**

L'autocertificazione deve essere inviata al Sindaco nei tre mesi precedenti il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio.

I professionisti che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, siano titolari di autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata da più di tre anni, sono tenuti ad inviare l'autocertificazione al Sindaco competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione stessa.

Successivamente l'autocertificazione dovrà essere inviata nei tre mesi precedenti lo scadere dei successivi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio.

Il mancato invio dell'autocertificazione entro i termini indicati configura violazione delle norme contenute nella L.R. 8/99. Si applicano quindi le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 8/99 del quale si richiamano in particolare i commi 5, e 9.

**2. Oggetto dell'autocertificazione**

Con l'autocertificazione, il professionista titolare dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio attesta il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all'Allegato B del regolamento 8 ottobre 2008, n. 52 e dichiara di osservare le prescrizioni contenute nello stesso allegato.

**4. Controlli e verifiche dell'autocertificazione**

Per la verifica del mantenimento dei requisiti, nell'ambito dei controlli sulle autocertificazioni in attuazione di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, i Comuni si avvalgono del Dipartimento della Prevenzione in conformità di quanto previsto dalla L.R. 8/99, art. 9.

Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente effettua la verifica del mantenimento dei requisiti con le modalità già approvate con DGR 243/2000, in quanto applicabile, limitatamente a quanto contenuto nell'Allegato 1 alla DGR citata.

**5. Comunicazioni**

In ottemperanza alla disposizione normativa (art. 9, comma 4 bis) che prevede la comunicazione da parte del Sindaco dell'avvenuta verifica mediante autocertificazione, il Comune invia periodicamente alla Giunta regionale l'elenco nominativo degli studi professionali medici ed odontoiatrici che hanno presentato l'autocertificazione.

Il Comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dei provvedimenti assunti a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione con esito negativo.